CAMERA DEI DEPUTATI N. **4924-A**

RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

presentata alla Presidenza il 20 marzo 2000

(Relatore: **STELLUTI**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 27 maggio 1998 (v. stampato Senato n. 51)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

SMURAGLIA, MICHELE DE LUCA, DANIELE GALDI, PIZZINATO

Norme a tutela dei diritti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché a garanzia di interessi e diritti individuali e collettivi in materia di sicurezza e igiene del lavoro

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 27 maggio 1998

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le statistiche degli infortuni sul lavoro continuano a destare in tutti noi forte preoccupazione. Quasi un milione di infortuni e 1400 morti all'anno, sono un tributo all'attività lavorativa considerato da tutti intollerabile. La diminuzione del numero degli infortuni denunciati comunque non ci consola. Esso è dovuto essenzialmente al processo di terziarizzazione delle attività produttive, che comporta una minore esposizione dei lavoratori ai rischi da lavoro, ma non cala proporzionalmente il numero dei casi mortali. Ciò è dovuto essenzialmente al fatto che un terzo del PIL continua ad essere prodotto con lavoro sommerso, ignorando pressoché totalmente le misure di sicurezza.

La legislazione di derivazione comunitaria, a partire dal decreto legislativo n. 626 del 1994, trova ancora forti resistenze ad una sua corretta applicazione. L'impresa è portata spesso a considerare l'adeguamento alle norme di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro un costo insostenibile ed un inutile appesantimento burocratico. I lavoratori, dal canto loro, frequentemente non conoscono regole e diritti, quando non considerano l'applicazione delle norme un intralcio all'espletamento dell'attività lavorativa. Si continua paradossalmente a preferire una visione rigida e burocratica delle regole di sicurezza sul lavoro, anziché le norme che responsabilizzano i datori di lavoro ed i lavoratori, forse perché la loro efficacia è legata ad una maggior conoscenza del rischio e quindi all'informazione ed alla formazione dei lavoratori. In ultima analisi si preferisce l'approccio tradizionale di tipo prescrittivo, più rigido, svincolato dalla valutazione del rischio di ogni specifica situazione di lavoro, perché considerato più semplice, più impersonale e per questo meno responsabilizzante per tutti; il responsabile è in definitiva l'autore della norma. Se si tiene conto che il costo effettivo del rischio professionale nel suo complesso è stimato in oltre 50 mila miliardi di lire all'anno, per non parlare poi dei costi sociali e delle sofferenze umane che comporta, ciò dovrebbe indurre chiunque ad una maggiore propensione all'applicazione delle norme volte alla riduzione degli infortuni.

La filosofia partecipativa è parte integrante della recente legislazione, ma non sempre è stata compresa e accolta favorevolmente. Si sono verificati casi in cui il datore di lavoro ha mal tollerato il coinvolgimento e la partecipazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nell'applicazione delle norme prescritte dal decreto legislativo n. 626 del 1994, particolarmente per ciò che attiene la fase di valutazione del rischio. Si rende pertanto necessario creare le condizioni perché tutti i soggetti protagonisti nella individuazione delle modalità applicative delle norme, possano svolgere appieno la loro funzione. Tra questi il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è quello oggi più esposto nello svolgimento del ruolo previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 626. Egli può incontrare ostacoli oggettivi da parte del datore di lavoro, qualora quest'ultimo non ritenga di fornire tutte le informazioni e l'agibilità necessaria per lo svolgimento delle funzioni previste dalla legge.

A questo proposito, nel testo in esame, non si è ritenuto di permettere immediatamente la richiesta dell'intervento del giu-

dice, ma, al contrario, di riproporre la logica partecipativa, prevedendo innanzitutto il ricorso agli organismi paritetici, e solo quando ciò dovesse risultare inefficace, la possibilità del ricorso giudiziario volto a far cessare il comportamento illegittimo e a ripristinare le condizioni di operabilità del rappresentante per la sicurezza.

Si è ritenuto, infine, di precisare anche il ruolo delle organizzazioni sindacali costituitesi parte civile nei procedimenti per reati in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, conferendo loro la facoltà di avanzare motivate conclusioni e richiedere la rimozione delle situazioni di pericolo. Si è inteso così riconoscere al sindacato un ruolo proprio, propositivo, durante il procedimento penale, in continuità con l'azione svolta nei luoghi di lavoro su questa materia. Questo riconoscimento non va quindi inteso, né come elemento di sovrapposizione con le funzioni attribuite al rappresentante per la sicurezza dalla legge, né tantomeno come elemento di contrasto con lo stesso.

L'Assemblea si accinge pertanto ad esaminare il nuovo testo, risultante dall'esame in sede referente della XI Commissione, del progetto di legge C. 4924, già approvato dal Senato, che costituisce un completamento opportuno, sul piano giurisdizionale, delle norme del decreto legislativo n. 626 del 1994, per dare ad esse maggiore effettività.

È da premettere che il decreto legislativo n. 626 attribuisce un ruolo di grossa rilevanza e responsabilità al rappresentante per garantire al meglio la sicurezza e l'igiene sui luoghi di lavoro. Purtroppo nella pratica tale nuova importante figura non ha potuto esplicare al meglio il suo ruolo, a causa di poteri sottodimensionati rispetto al ruolo attribuitogli. Appare quindi indispensabile attribuire al rappresentante congrui poteri anche sul piano processuale.

Pur lasciando sostanzialmente immutato l'impianto del testo licenziato dal Senato, la Commissione ha ritenuto opportuno apportare delle modifiche scaturite da un dibattito sviluppatosi in maniera estremamente costruttiva a prescindere dagli schieramenti politici, come richiesto dal tema affrontato.

Istruttoria legislativa svolta.

La natura del provvedimento e il suo limitato ambito di intervento non hanno richiesto una prolungata istruttoria legislativa.

Sul testo predisposto dalla Commissione Lavoro hanno espresso parere favorevole senza condizioni né osservazioni le Commissioni I, II e XII.

L'articolato definito dalla Commissione.

L'articolo 1 predispone dei rimedi per il caso in cui il datore di lavoro impedisca o limiti l'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 626 del 1994. Sostanziali sono le modifiche rispetto al testo del Senato. In primo luogo, si prevede un ricorso giurisdizionale che, pur costruito sulla falsariga dell'articolo 28 della legge n. 300 del 1970 (repressione della condotta antisindacale), se ne distacca per alcuni aspetti. Infatti non si prevede alcuna conseguenza penale, ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, per il datore di lavoro che non ottempera al decreto o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione.

Inoltre si è ritenuto opportuno introdurre una procedura conciliativa obbligatoria preliminare al ricorso giurisdizionale, presso gli organismi paritetici di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 626. Ciò non indebolisce l'efficacia dello strumento, dal momento che, nel caso in cui non si trovi una soluzione conciliativa entro sette giorni, la via giurisdizionale diventa immediatamente percorribile.

L'articolo 2 prevede, al comma 1, per le organizzazioni sindacali che intervengono nei procedimenti per reati in materia di sicurezza e igiene del lavoro ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale, la possibilità di avanzare, anche in sede dibattimentale, motivate

conclusioni, nonché avanzare richiesta di eliminazione delle situazioni di pericolo. È stata eliminata la specificazione che le motivate conclusioni siano finalizzate al sostegno dell'accusa, apparendo essa inutile se non dannosa, giacché predetermina irragionevolmente il contenuto delle stesse conclusioni.

Il comma 2 dispone che nei procedimenti per reati di cui al comma 1 siano legittimati a costituirsi parte civile, a tutela dei lavoratori interessati, anche i rappresentanti per la sicurezza. Si è ritenuto opportuno eliminare l'elencazione delle facoltà che derivano dalla costituzione di parte civile, poichè essa potrebbe essere erroneamente considerata tassativa.

Come si può evincere dai contenuti e dalle procedure proposte dal testo, la legge al nostro esame non aggrava la normativa sulla sicurezza nei confronti delle imprese, né tantomeno introduce elementi in distonia con le logiche partecipative della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Si tratta piuttosto di un intervento volto a ripristinare le condizioni di operatività del sistema normativo, qualora dovesse venire meno per opera del datore di lavoro, ripristinando in ultima analisi le condizioni di tutela e di sicurezza dei lavoratori. Questo è lo spirito con cui ha lavorato l'intera Commissione, sia nelle sue espressioni politiche di opposizione che di maggioranza, in un clima di fattiva collaborazione, ricercando le soluzioni ritenute più idonee al raggiungimento delle finalità sopra espresse.

Carlo STELLUTI, *relatore*.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
(Tutela dei diritti previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626).	*(Tutela dei diritti previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626).*
1. Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, si applicano, su ricorso del rappresentante per la sicurezza che vi abbia interesse, le disposizioni di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.	1. Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, **il rappresentante per la sicurezza si rivolge agli organismi paritetici di cui all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo n. 626 del 1994, i quali si esprimono entro sette giorni. In caso di esito negativo, il rappresentante per la sicurezza può presentare ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo ove è stato posto in essere il comportamento illegittimo per la cessazione dello stesso e la rimozione degli effetti.** **2. Il tribunale, nei due giorni successivi, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al comma 1, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti di quest'ultimo.** **3. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro quindici giorni dalla sua comunicazione alle parti, opposizione al tribunale in composizione collegiale, che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.**
ART. 2.	ART. 2.
(Intervento e costituzione di parte civile dell'organizzazione sindacale e del rappresentante per la sicurezza nei procedimenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro).	*(Intervento e costituzione di parte civile dell'organizzazione sindacale e del rappresentante per la sicurezza nei procedimenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro).*
1. Nelle ipotesi di intervento ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di	1. Nelle ipotesi di intervento ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di

procedura penale, nei procedimenti per reati in materia di sicurezza e igiene del lavoro, le organizzazioni sindacali intervenute possono avanzare, anche in sede dibattimentale, motivate conclusioni **a sostegno dell'accusa,** nonchè avanzare formale richiesta di eliminazione delle situazioni di pericolo.

2. Nei procedimenti penali di cui al comma 1, sono legittimati a costituirsi parte civile, a tutela dei diritti alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori interessati, **anche** i soggetti di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, **al fine di ottenere, in aggiunta o in alternativa rispetto al risarcimento del danno, la riparazione in forma specifica mediante rimozione delle situazioni di pericolosità o nocività, il miglioramento delle condizioni di produzione e lavoro, sotto il profilo della sicurezza dei lavoratori addetti, e la pubblicazione della sentenza.**

procedura penale, nei procedimenti per reati in materia di sicurezza e igiene del lavoro, le organizzazioni sindacali intervenute possono avanzare, anche in sede dibattimentale, motivate conclusioni, nonchè avanzare formale richiesta di eliminazione delle situazioni di pericolo.

2. Nei procedimenti penali di cui al comma 1, sono legittimati a costituirsi parte civile, a tutela dei diritti alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori interessati, i soggetti di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

DDL13-4924A
Lire 500